



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 15/R.E del 15.12.2023

Proposta n. del 15/12/2023

Oggetto	Limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo. ANNI 2024/2025/2026. MODIFICA della G.M. n. 66 del 28/09/2023.
---------	--

Immediatamente Esecutiva

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di dicembre a seguito di regolare convocazione, alle ore 12:30 si è riunita la Giunta Comunale, conclusasi alle ore 12:40
Sono rispettivamente presenti e assenti i signori i Signori:

Cognome E Nome	Carica	Presenze
GIANNI GIUSEPPE	SINDACO	X
PULVIRENTI MARIA GRAZIA	VICE SINDACO	X
MARGAGLIOTTI ANTONINO	ASSESSORE	X
SERRA LAURA	ASSESSORE	ONLINE
CASTROGIOVANNI STEFANO	ASSESSORE	ONLINE
BOSCO CRISTIAN	ASSESSORE	X

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO DOTT. SALVATORE MARCO PUGLISI (ONLINE)

IL SINDACO, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTA la Deliberazione GM 18.09.2008, n. 227 ad oggetto "Modifica regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi - Conferimento d'incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo", con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;

Preso atto che il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, è stato mantenuto anche, e inserito con richiamo - nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione GM n. 32/28.1.2011;

VISTO al riguardo l'art. 2, comma 3, del succitato Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, il quale dispone che: «La Giunta stabilisce annualmente, con separata deliberazione, il tetto massimo della spesa per il conferimento degli incarichi e la relativa deliberazione deve essere inviata alla sezione regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione»;

VISTA la Legge 244/2007 "Legge finanziaria 2008", che stabilisce all'art. 3:

- comma 55 [sostituito dall'art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge n.133 del 2008] "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- comma 56 [sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge n.133 del 2008]"Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";
- comma 57 «Le disposizioni regolamentari di cui al comma 55 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione»;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che l'organo consiliare abbia competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

PRESO atto che ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, "Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,

non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO in merito il parere di cui alla deliberazione 7 febbraio 2011 n. 7 della Corte dei conti, sezioni riunite, il quale chiarisce che per spesa sostenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si intende quella programmata;

VISTO IL d.l. 31/08/2013, n.101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU 31.8.2013 n.204), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 30 ottobre 2013, n. 12;

Visto in particolare l'art. 1, D.L. n. 101 del 31/08/13, convertito in Legge n. 125 del 30/10/13, il quale dispone che: ..co.55 La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122...; ... co.7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

CHE, inoltre, [l'art. 1, co. 6, D.L. 31/08/2013, N.101] Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91...;

Visto altresì il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, il quale recita [Art. 14: Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa] 1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di

ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

PRESO ATTO CHE LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 43 DEL 03/03/2016 HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, SU CITATA LADDOVE PREVEDE CHE I PREDETTI LIMITI DI SPESA SI APPLICCHINO "A DECORRERE DALL'ANNO 2014" ANZICHÈ NEGLI ANNI 2014, 2015 E 2016";

VISTA la Circolare 23 marzo 2016, n.12, Ministero DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RELATIVAMENTE ALLA VOCE: "Spesa per studi e incarichi di consulenza", la quale chiarisce che, "a decorrere dal 1° gennaio 2016, i limiti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Quanto precede è conseguenza della circostanza che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicitato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015....

Che, come da stessa Circolare 23 marzo 2016, n.12, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro...

Che, inoltre..., citando la stessa Circolare 23 marzo 2016, n.12, "per il conferimento degli incarichi di ricerca studio e consulenza rimane ferma, ovviamente, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (si richiama, ad esempio, l'articolo 7 del D.lgs. n.165/2001) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di pubblicazione)..." e che "l'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (come novellato, da ultimo, dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124), dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. [In merito, si ritiene utile far rinvio alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 6/2014 del 4 dicembre 2014 ed alle integrazioni di cui alla successiva circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione prot. n. DFP 0062680 del 10 novembre 2015].. e che infine " il successivo comma 676 dell'articolo 1 della stessa legge n. 208/2015 dispone che la pubblicazione delle informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il

pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e colui che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta...";

PRESO ancora ATTO che, come da parere 2 aprile 2013 n. 19, Corte Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, "... anche gli incarichi conferiti dal Sindaco ad esperti estranei all'amministrazione ex art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992, non costituendo rapporti di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze ...", e che, "in conclusione queste Sezioni Riunite, in conformità, peraltro, alle considerazioni espresse nei propri pareri n. 72 del 2011 e 95 del 2012, ribadiscono che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010...";

CHE con deliberazione n. 55/2019/PAR del 29.1.2019 - Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, il Collegio in conformità alle considerazioni già espresse nei propri pareri n. 72 del 2011, n.95 del 2012 e n. 19 del 2013, ribadisce che i compensi degli esperti del sindaco, nominati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, debbano essere ricompresi nel regime vincolistico di riduzione di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto e richiamato il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 come convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, il quale, all'Art. 21-bis [Semplificazioni], prevede: 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTO E RICHIAMATO infine il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che al comma 2 lett. b) dell'art. 57 prevede, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione anche per gli enti locali dell'obbligo di applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'art. 6, commi 7,8,9,12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO altresì che col comma 2-bis del sopra richiamato art. 57, è stata disposta l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2020, del comma 2 dell'art. 21-bis del decreto legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RILEVATO CHE la spesa per il personale del comune di Priolo Gargallo come risultante dal conto annuale del 2012, risulta essere pari a: €. 5.096.026,00 e che il limite dell'1,4 % della spesa per il personale, come risultante dal conto annuale del 2012, ai sensi dell'art. 14, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla L. 23 giugno 2014, n. 89), [in quanto amministrazione con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro] è calcolato in € 71.344,36;

CHE con sentenza n. 43 del 03/03/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, laddove prevede che i predetti limiti di spesa si applichino "a decorrere dall'anno 2014" anziché negli anni 2014, 2015 e 2016";

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 02/02/2023 avente oggetto: "Limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi ad esperti con contratti di lavoro autonomo. Anni 2023/2024/2025.", con la quale il comune di Priolo Gargallo ha inteso stabilire il limite massimo della spesa per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, PER L'ANNO 2023, fissandolo entro il limite di € 50.000 e stabilire il limite massimo della spesa per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2024 E 2025, fissandolo per il 2024 entro il limite di € 0 e per il 2025 entro il limite di € 0;

VISTA la propria deliberazione n. 66 del 28/09/2023 avente oggetto " Limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi ad esperti con contratti di lavoro autonomo. Anni 2024/2025/2026."

RITENUTO di dover modificare la citata delibera di G.M. n. 66 del 28/09/2023 a seguito della nota datata 14/12/2023 a firma del responsabile dell'Area finanziaria;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 21 del 20/04/2023, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e documenti allegati;

Sentita in merito l'Amministrazione;

TENUTO CONTO del redigendo bilancio di previsione 2024/2026 e documenti allegati;

RILEVATA la necessità di procedere alla ridefinizione del limite massimo annuo della spesa per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;

RITENUTO, per quanto sopra, proporre, di stabilire per ciascuno degli anni 2024/2025/2026, il limite massimo della spesa per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, fissandolo per il 2024 entro il limite di € 122.471,41 e stabilire il limite massimo della spesa per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, per l'anno 2025 entro il limite di € 25.000 e per il 2026 entro il limite di € 25.000;

DI DARE ATTO che il superiore limite troverà corretto inserimento nel bilancio di previsione dell'Ente, anni 2024/2025/2026, con le corrette indicazioni di cui all'art. 1, co. 6, D.L. 31/08/2013, N.101;

VISTO l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art 5, co.4, L. 15.05.1997, n. 127, che, ad integrazione dell'art. 35 (comma 2 bis) della L. 8.6.1990, n. 142, (ora art. 48, co.3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante TU BELL), così testualmente recita: È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

VISTO l'art. 6, co.1, L. 127/97 citata, che, a sostituzione dell'art. 51, comma 1, L. 142/90, (ora art. 89, co.1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante TU EELL), così dispone: "i Comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTA la L.R. n. 23, del 07.09.1998, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EELL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la LR 23.12.2000, n. 30;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;

PROPONE

La **premessa** forma parte integrante del presente provvedimento.

Di stabilire, a modifica della deliberazione di G.M. n. 66 del 28/09/2023, il limite massimo della spesa per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, per l'anno **2024**, fissandolo entro il limite di € 122.471,41 e **stabilire** il limite massimo della spesa per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, per l'anno **2025** entro il limite di € 25.000 e **per il 2026** entro il limite di . 25.000;

Di Dare atto che il superiore limite troverà corretto inserimento nel bilancio di previsione dell'Ente, **anni 2024/2025/2026**, con le corrette indicazioni di cui all'art. 1, co. 6, D.L. 31/08/2013, N.101;

Di dare atto che rimane confermato il disposto di cui alla Deliberazione GM 18.09.2008, n. 227, ad oggetto: "Modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi - Conferimento d'incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, e il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, con la stessa approvato.

Di dare altresì atto che, [si veda anche Circolare 23 marzo 2016, n.12, citata in premessa],

- "per il conferimento degli incarichi di ricerca studio e consulenza rimane ferma.. la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (si richiama, ad esempio, l'articolo 7 del D.lgs. n.165/2001) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di pubblicazione)..." e che "l'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (come novellato, da ultimo, dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124), dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. [In merito, si ritiene utile far rinvio alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 6/2014 del 4 dicembre 2014 ed alle integrazioni di cui alla successiva circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione prot. n. DFP 0062680 del 10 novembre 2015];
- e che come da " comma 676 dell'articolo 1 della stessa legge n. 208/2015 ... la pubblicazione delle informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e colui che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta..."

Di trasmettere la presente deliberazione:

- alla Sezione regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione;
- a tutti i capi settore e a tutti gli uffici interessati.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000;
- RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi palesemente;

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto.
- Di dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
GIANNI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Marco Puglisi

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE GIANNI

Firmato digitalmente da:
puglisi salvatore marco
Firmato il 15/12/2023 15:37
Seriale Certificato: 312414
Valido dal 12/04/2021 al 12/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art. 127),

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 , comma 2))
- È divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Marco Puglisi

**PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DEL 15/12/2023
AREA AFFARI GENERALI – SETTORE I**

OGGETTO: Limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo. ANNI 2024/2025/2026. MODIFICA della G.M. n. 66 del 28/09/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147-bis, del D.L.gs. n.267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale.

Priolo Gargallo, li 15/12/2023

Il Responsabile del I Settore
Maria Concetta Piccione



**PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DEL 15/12/2023
AREA FINANZIARIA – SETTORE III**

OGGETTO: Limite massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo. ANNI 2024/2025/2026. MODIFICA della G.M. n. 66 del 28/09/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147-bis, del D.L.gs. n.267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale.

Priolo Gargallo, li 15/12/2023

Il Responsabile del III Settore
Francesco Bisognano



